

e) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per perseguire con efficacia gli obiettivi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri di cui all'articolo 80 TFUE e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 del presente regolamento per adattare la somma forfettaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto in particolare degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di trasferimento di richiedenti protezione internazionale e di beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro e in materia di reinsediamento e altre ammissioni umanitarie ad hoc, nonché di fattori che possono ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario apportato dalla somma forfettaria.»

2) nel titolo e nella formulazione introduttiva dell'articolo 25, i termini «beneficiari di protezione internazionale» sono sostituiti dai termini «richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS

19CE0464

